



FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

Decisione/2184/TFNSVE-2025-2026  
Registro procedimenti n. 2572/TFNSVE/2025-2026

**IL TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE**  
**SEZIONE VERTENZE ECONOMICHE**

composta dai Sigg.ri:

Stanislao Chimenti - Presidente  
Elisabetta Ricchiuti - Componente (Relatore)  
Loredana Germanò - Componente  
Accursio Gallo - Componente  
Paola Balducci - Componente  
Antonino Piro - Componente  
Lorenzo Soderò - Componente  
Federico Salinari - Componente  
Gino Scaccia - Componente  
Carlo Cremonini - Componente  
Enrico Vitali - Componente  
Marina Vajana - Componente  
Lorenzo Maria Coen - Componente  
Giuseppe Lepore - Componente  
Divinangelo D'Alesio - Componente  
Roberto Leoni - Componente

ha pronunciato nell'udienza del 8 maggio 2026 la seguente

**DECISIONE**

Sul procedimento 2572/TFNSVE/2025-2026, 2572 – Ricorso proposto dalla società CENTRO SPORTIVO DILETTANTISTICO SAN MICHELE (37690) contro la AC SSD TUTTOCUOIO 1957 SM SRL (53540), avverso il mancato pagamento del premio di formazione relativo al calciatore CARCANI NICCOLO (5859744)

In data 28.02.2026, con deposito avvenuto sul portale del Processo Sportivo Telematico - <https://pst.figc.it>, la società ricorrente ha proposto ricorso dinnanzi al Tribunale Federale Nazionale, Sezione Vertenze Economiche, avverso la società resistente al fine di richiedere il pagamento del premio di formazione tecnica ex art. 99 NOIF relativo al calciatore Carcani Niccolò (Matricola 5859744).

Dalla documentazione depositata in atti si evince come dal tesseramento di cui alla attestazione oggetto del presente ricorso sia determinato il premio di formazione tecnica, in favore della società ricorrente, titolare del tesseramento per il medesimo calciatore con validità per le stagioni sportive indicate nel suddetto documento.

Il premio è stato quantificato nell'importo di euro 366,00 (trecentosessantasei/00), come da citata attestazione, rilasciata dalla Piattaforma Telematica Premi FIGC e presente in atti.



FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

All'udienza in data odierna, tenutasi in videoconferenza e la cui fissazione è stata comunicata alle parti, il Tribunale:

- preso atto che il ricorso in oggetto è stato proposto secondo le modalità previste dall'art. 91 CGS FIGC e ritualmente depositato sul Portale del Processo Sportivo Telematico;
- esaminata la documentazione in atti;
- vista l'attestazione rilasciata dalla Piattaforma Telematica Premi FIGC e non contestata dalle parti;
- accertata la fondatezza della domanda;

delibera come da dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Vertenze Economiche, definitivamente pronunciando, accoglie il ricorso e, per l'effetto, dichiara tenuta la società AC SSD TUTTOCUOIO 1957 SM SRL (53540) alla corresponsione del premio di formazione tecnica per il calciatore Carcani Niccolò (Matricola 5859744) nella misura di euro 366,00 (trecentosessantasei/00), in favore della società CENTRO SPORTIVO DILETTANTISTICO SAN MICHELE (37690).

L'ESTENSORE

Elisabetta Ricchiuti

IL PRESIDENTE

Stanislao Chimenti

Depositato

IL SEGRETARIO

Marco Lai